



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO, MUSI e STRADIOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2008

Norme per l’eliminazione dei costi gravanti sui cittadini
in seguito ai rapporti di affidamento creditizio

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intendiamo inserire nel nostro ordinamento legislativo, un fondamentale strumento di tutela dei cittadini e delle imprese che accedono al sistema bancario. Allo stato attuale infatti, il costo del denaro sugli impieghi (i soldi prestati dalle banche alla clientela), oltre ad essere gravato da un tasso di interesse, ad esempio il 10 per cento annuo, che il prenditore del credito deve pagare alla banca e che deve essere restituito ad ogni chiusura trimestrale dei conti (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno), è anche caricato da una commissione di massimo scoperto (CMS) trimestrale, pari ad una media dello 0,80 per cento (dati Bankitalia) che va ad aggiungersi al tasso.

La commissione sul massimo scoperto trimestrale ha raccolto nel tempo una serie di critiche, sia da parte delle associazioni dei consumatori, sia da parte dei cittadini e di tutti coloro che accedono al sistema bancario. Dette critiche hanno finalmente svelato la sua natura, il subdolo funzionamento, la pericolosità sociale e la sua invalidità negoziale. Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006), ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

Da ciò discende che essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (ad esempio cinquemila euro), ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente (ad

esempio duemila euro, se il cliente ne ha utilizzato tremila euro).

La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, ad esempio cinquemila euro, per un tempo determinato, destina quella determinata somma a quel determinato utente per la durata dell'affidamento, a prescindere della sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento lo decida).

La commissione sul massimo scoperto non può essere considerata né un interesse, né un accessorio dell'interesse, in quanto, se l'interesse compensativo è – come enuncia l'articolo 820 del codice civile, terzo comma – il corrispettivo del godimento del denaro altrui, esso non può che far riferimento giorno per giorno (vedi articolo 821, terzo comma, del codice civile) al capitale effettivamente prestato dalla banca al cliente. Dunque, detta clausola è da considerarsi nulla, come ritenuto anche dal Tribunale di Milano nella sentenza del 4 luglio del 2000, confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che aderisce pienamente all'impostazione sostanzialmente anatocistica, e quindi vietata con nullità assoluta, della commissione massimo scoperto.

Deve, altresì, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni valuta.

È stato osservato, infatti, che la commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito adde-

bito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (confrontare Tribunale Milano, 4 luglio 2002). Inoltre, «L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato *ante* legge. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non è idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia» (cfr. Corte di appello di Lecce, 22 ottobre 2001).

La clausola contenente l'obbligo, posto a carico del correntista, di pagare la commissione di massimo scoperto è nulla per mancanza di causa poiché tale voce di addebito si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (Tribunale di Lecce, 11 febbraio 2005).

Ma tale prassi bancaria che appesantisce il costo del credito, e che consente al sistema bancario un introito annuo di 39,7 miliardi di euro, poiché è una nullità del contratto rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 1421 del codice civile, dopo essere finito sotto la scure di numerose sentenze di merito, è approdata in Cassazione: la sentenza n. 870 del 2006, ha stabilito infatti che la commissione di massimo scoperto, appare come una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e, dunque una remunerazione soggetta a vantaggi economici che possono essere usurari se aggiunti al tasso d'interesse.

Non da ultimo la decisione della Commissione europea 87/103/CEE del 12 dicembre 1986 che, ritenendo la commissione di massimo scoperto in contrasto con gli accordi relativi alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, impegna l'ABI (Associazione bancaria italiana),

relativamente agli accordi oggetto della comunicazione di addebito, a disporre l'abolizione dell'accordo sulla commissione di massimo scoperto.

Con il presente disegno di legge intendiamo quindi, anche alla luce della sentenza di Cassazione, provvedere all'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato all'eliminazione della clausola di massimo scoperto.

In particolare, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, la nullità della clausola di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un tempo stabilito. Pertanto, essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione dalla banca ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, la destina a quell'utente per la durata dell'affidamento, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione, poiché attualmente, la commissione di massimo scoperto non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento. Al fine di favorire la posizione del cliente della banca, con la norma proposta - al comma 1 - si vuole eliminare la commissione di massimo scoperto e, infatti, si sanziona con la nullità l'inserimento di clausole contrattuali aventi questo oggetto. Inoltre, con il comma 2 si prevede che interessi, commissioni e provvigioni, derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca, rilevano ai fini dell'applicazione delle norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del codice civile; articolo 644 del codice penale; articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nullità della clausola di massimo scoperto)

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.